



# Riscatto, ricongiunzione, totalizzazione e cumulo

**Ing. Silvia A. V. Fagioli**  
**Delegata provinciale ingegneri Milano**  
**Consigliere d'Amministrazione**  
**di Inarcassa**

**[qas.silvia@tiscali.it](mailto:qas.silvia@tiscali.it)**  
**339 4895042**

Milano, 27 gennaio 2020

 **inarcASSA**



## Il CUMULO nel sistema previdenziale italiano post Legge di bilancio 2017: confronto con Totalizzazione e Ricongiunzione

	<b>Cumulo*</b> L. 228/2012 + Legge di bilancio 2017	<b>Totalizzazione</b>		<b>Ricongiunzione</b> L. 45/1990
		<b>italiana</b> d.lgs. 42/2006	<b>europea</b> Reg. CEE 1408/71	
<b>Onerosità</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Oneroso</b> (in genere)
<b>Requisiti</b>	Requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate	Pensione di Vecchiaia: età: 65a+ 7m anz. 20a Pensione di Anzianità: anz. 40a+7m	Requisiti di ciascun Paese (ogni Stato accerta il diritto a pensione sommando i periodi contributivi nazionali e esteri)	Requisiti dell'ultima gestione previdenziale
<b>Decorrenza Pensione</b>	No finestre	Finestre: Pen. vecchiaia: 18 mesi Pen. anzianità: 21 mesi	Normativa di ciascun Paese	No finestre
<b>Determinazione della pensione</b>	"le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il <b>trattamento pro quota</b> in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati"		L'Ente previdenziale di ogni Stato determina il <b>trattamento pro quota</b> in rapporto ai contributi accreditati	pensione erogata per intero dall'ultima gestione
<b>Metodo di calcolo</b>	<b>metodo pro rata</b> "secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento"	<b>contributivo</b> tendente al retributivo nelle Casse per anzianità elevate	<b>metodo pro rata</b> regole di calcolo previste dall'Ente previdenziale di ogni Stato	<b>metodo dell'ultima gestione</b> previdenziale

↓

ogni quota di pensione è determinata mediante i criteri di calcolo relativi alla corrispondente quota di anzianità maturata: ad es. *Inps, retributivo per anzianità ante 1996;*  
*Inarcassa, retributivo per anzianità ante 2013.*

\* Inarcassa attende il Ministero per maggiore calcolo. No copertura a carico di Inarcassa

## ***La TOTALIZZAZIONE***

I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi. Per valorizzare tali periodi il **Decreto Legislativo 42/2006** consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in **modo gratuito** ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di **competenza di ciascun ente previdenziale**.

La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare praticamente tutte le casse, comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi della GESTIONE SEPARATA Inps che altrimenti non può essere ricongiunta.

Vediamo dunque in breve le principali caratteristiche per esercitare la totalizzazione dei contributi.

## **La TOTALIZZAZIONE - I destinatari**

La totalizzazione può essere utilizzata

- dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri),
- dagli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza,
- **dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private,**
- dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (quindi anche dai lavoratori del pubblico impiego).

## **La TOTALIZZAZIONE - Condizioni per l'esercizio della totalizzazione**

Per fruire della totalizzazione l'interessato **non deve essere già titolare di pensione** autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. E' però possibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti.

L'assicurato, ancora, non deve aver **richiesto e accettato** la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45.

A tal fine ricordo che la ricongiunzione si intende accettata quando il lavoratore effettua il primo pagamento della rata oppure dell'intero pagamento dell'onere della ricongiunzione.

Non è invece condizione ostativa la circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate.

## ***La TOTALIZZAZIONE*** - Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

La totalizzazione, inoltre, deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto.

Non può darsi luogo ad **una totalizzazione parziale**.

Con il Dl 201/2011 è stato soppresso il vincolo che non consentiva di valorizzare spezzoni contributivi **inferiori a 3 anni**; pertanto, attualmente, è possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo presente nelle gestioni interessate.

## La TOTALIZZAZIONE

Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006)		Prestazioni Conseguibili			
I Lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni sotto indicate possono cumularli gratuitamente al fine di ottenere una prestazione pensionistica indicata a lato (in verde)		Pensione di Vecchiaia <sup>1</sup>			
		Pensione Anticipata <sup>2</sup>			
		Pensione "Quota 100"			
		Assegno Ordinario di Invalidità			
1) a 66 anni e 20 anni di contributi. Finestra mobile di 18 mesi; 2) a 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Finestra mobile di 21 mesi; 3) A meno sia stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate		Pensione di Inabilità			
		Pensione Indiretta			
		Pensione Supplementare			
<b>Sistema di Calcolo</b>	Contributivo <sup>3</sup>				
<b>Condizioni</b>	E' necessario che gli interessati non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell'ambito delle quali si chiede la totalizzazione				
<b>Gestioni Interessate</b>					
AGO (FPLD - Gestioni Speciali Autonomi)	Fondi Sostitutivi dell'AGO (es. ex Elettrici, Ex telefonici, Ex Enpals Fondo Volo, Inpgi, eccetera)	Fondi Esclusivi dell'AGO (Cassa Stato, Cps, Cpi, Cpug, Cpdel, FS, Poste)	Gestione Separata Inps	Fondo Clero	Casse Libero Professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996)

## ***La TOTALIZZAZIONE - Il sistema di calcolo***

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato **un diritto autonomo** a pensione in nessuna delle gestioni interessate.

In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato.

In ogni caso ciascuna gestione provvede a determinare il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. Si rammenta che a partire dal **1° gennaio 2017** i lavoratori dovranno verificare la possibilità di ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi in quanto tale istituto, anch'esso gratuito, è più vantaggioso rispetto alla totalizzazione perché, almeno per INPS, **non determina** il ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo.

## ***La TOTALIZZAZIONE - I trattamenti erogati in totalizzazione***

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei **65 anni e 7 mesi** unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianità invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con **40 anni e 7 mesi di contributi**.

Oltre al perfezionamento dei suddetti requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l'apertura di una FINESTRA MOBILE rispettivamente di **18 mesi** o di **21 mesi** (nel caso di pensione di anzianità con 40 anni di contributi). Sulle modalità di applicazione della finestra mobile si veda in particolare il *Messaggio INPS 4497/2011*.

## La TOTALIZZAZIONE

I requisiti per totalizzare		
Anno	Pensione di vecchiaia *	Pensione di Anzianità**
2014	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2015	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2016	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2017	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2018	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2019	66 anni	41 anni di contributi
2020	66 anni	41 anni di contributi
<b>Finestra mobile</b>	<b>18 mesi</b>	<b>21 mesi</b>

\* E' richiesto il contestuale perfezionamento di un requisito contributivo minimo di 20 anni; \*\* il valore indicato si riferisce al requisito contributivo ( non è richiesto un requisito anagrafico).

**PensioniOggi.it**

## **La TOTALIZZAZIONE - Il pagamento dell'assegno**

La domanda per totalizzare deve essere presentata all'ente pensionistico **di ultima iscrizione con l'indicazione** delle gestioni che si intendono interessare. Il pagamento è effettuato dall'Inps che riceve, ogni mese, la provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

Una volta ricevuta la comunicazione relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, **sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente**. Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi **coincidenti deve essere conteggiata una volta sola**.

## ***RISCATTO E RICONGIUNZIONE***

Ricordo le regole di calcolo (Retributivo/Contributivo/Pro Rata) per la pensione

### ***Sistema pubblico (INPS):***

Retributivo: a) tutti i periodi ante 1996

b) tutti i periodi sino al 2011, se al 31.12. 1995 si sono maturati in INPS almeno 18 anni di contributi

### ***INARCASSA:***

Retributivo: fino al 31.12.2012

Contributivo: dal 1.1. 2013

Pro rata: si applica quando si hanno i requisiti di anzianità contributiva sufficienti per la PVU (32 anni e 6 mesi nel 2018)

## ***RISCATTO E RICONGIUNZIONE***

### ***Riserva matematica :***

rappresenta l'importo da pagare per riscattare o ricongiungere ai fini pensionistici periodi contributivi ricadenti nel sistema retributivo

La riserva matematica è una cifra pari al valore attuale delle prestazioni future, legato alla speranza di vita e alla rivalutazione degli importi pensionistici

## **RISCATTO E RICONGIUNZIONE**

***Dal 1 gennaio 2015 solo in Inarcassa è possibile riscattare e ricongiungere con un metodo di calcolo contributivo anche periodi antecedenti l'entrata in vigore del regolamento generale previdenza (RGP 2012). E' facoltà di ciascun iscritto scegliere la metodologia più opportuna per le proprie esigenze.***

***Quale metodo di calcolo è più "conveniente"?***

***DIPENDE!!!!***

***RISCATTO E RICONGIUNZIONE***



**INARACASSA ON LINE - *IOL***

***DA FINE GENNAIO  
POTRAI EFFETTUARE LA SIMULAZIONE DELLA  
PENSIONE CON RISCATTO E  
RICONGIUNZIONE***



***inarc***CASSA



## **REGOLAMENO UNICO PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI**

[IN VIGORE DAL 1.1.2015]

### **RISCATTO**

Aumenta l'anzianità contributiva e/o la contribuzione utile al calcolo della pensione

#### **Requisiti:**

- Iscrizione al momento della domanda
- Essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto
- Non aver esercitato il riscatto presso altri enti previdenziali
- Avere presentato tutte le dichiarazioni sino all'anno precedente la domanda.

#### **Soggetti che possono beneficiarne:**

- Iscritti ad Inarcassa (eliminata anzianità di iscrizione di 5 anni)
- Pensionati di invalidità fino al compimento dell'età pensionabile
- I superstiti dell'associato iscritto

**Dal 1.1.2001 le somme versate a titolo di riscatto e ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF senza limiti di importo** [ art.10 DPR 917/1986]

## **REGOLAMENO UNICO PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI**

[IN VIGORE DAL 1.1.2015]

### **RISCATTO - segue**

#### **Tipologie:**

- RISCATTO ANNI DI LAUREA
- RISCATTO SERVIZIO MILITARE (O SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO)
- RISCATTO DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO
- RISCATTO DEI PERIODI PER I QUALI È STATA ESERCITATA LA FACOLTÀ DI DEROGA DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI.

## **REGOLAMENO UNICO PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI**

[IN VIGORE DAL 1.1.2015]

### **RISCATTO - segue**

Il riscatto può essere **totale o parziale** ad eccezione del riscatto dei periodi in deroga per i quali deve essere esercitato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga.

La domanda di riscatto di laurea, militare e lavoro all'estero può essere presentata in qualsiasi momento (\* comunque fino alla domanda di pensione di inabilità e indiretta, almeno 6 mesi prima la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità e fino al compimento dell'età per la PVU per i titolari di pensione di invalidità)

La domanda di riscatto dei periodi in deroga può essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello che si decide di riscattare (es. per riscattare il 2012 devo presentare domanda entro il 31.12. 2017) e comunque entro i termini visti sopra (\*) nel caso di presentazione di domanda di pensione

## **REGOLAMENO UNICO PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI**

[IN VIGORE DAL 1.1.2015]

### **RICONGIUNZIONE**

Consente di unificare tutti i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali per conseguire un'unica pensione [legge 45/1990].

Caratteristica della ricongiunzione è che I PERIODI RICONGIUNTI SONO UTILIZZATI COME SE FOSSERO SEMPRE STATI VERSATI NEL FONDO IN CUI SONO STATI UNIFICATI e danno quindi diritto alla pensione in base ai requisiti previsti nel fondo stesso. Ciò a differenza del Cumulo e della Totalizzazione ove i contributi restano presso le gestioni in cui si è contribuito.

#### **Requisiti Soggetti che possono beneficiarne:**

- Possono accedere alla ricongiunzione i liberi professionisti prima della liquidazione della pensione e i supersiti entro 2 anni dal decesso dell'iscritto
- La domanda può essere esercitata presso l'ente in cui si è iscritti oppure presso una gestione diversa in cui si possano vantare almeno 10 anni di contribuzione al compimento dell'età pensionabile, (\*\*\*)
- Può essere esercitata 1 sola volta o dopo un ulteriore periodo di contribuzione di 10 anni.

## **REGOLAMENO UNICO PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI**

[IN VIGORE DAL 1.1.2015]

### **RICONGIUNZIONE (\*\*\*) –L. 45/90**

la ricongiunzione può avere effetto **solo presso la gestione previdenziale presso cui si risulta attualmente iscritto**; se è stata raggiunta l'età pensionabile il lavoratore ha una scelta più ampia potendo chiedere la ricongiunzione, in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere **almeno 10 anni di contribuzione continuativa** in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata, **anche quindi in una gestione a cui si è stati iscritti in passato**.

Ad esempio un ingegnere di 67 anni attualmente iscritto ad Inarcassa con una contribuzione accreditata di 5 anni, è stato iscritto all'INPS in passato in cui ha maturato 17 anni di contributi. In questa ipotesi è possibile chiedere la ricongiunzione all'INPS degli anni accreditati ad Inarcassa.

# **REGOLAMENO UNICO PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI**

[IN VIGORE DAL 1.1.2015]

## **RICONGIUNZIONE - segue**

### **Tipologie di contributi ricongiungibili:**

- Contribuzione obbligatoria
- Contribuzione volontaria
- Contribuzione figurativa
- Contribuzione da riscatto

### **Non sono ricongiungibili:**

- Contribuzione presso GS INPS
- Contribuzione già utilizzata ai fini pensionistici
- Contribuzioni già liquidate (es contributi restituiti)

Periodi di lavoro all'estero: Ricongiunzione tramite INPS o totalizzazione in virtù delle normative europee/extraeuropee

## **COMPUTO DEI PERIODI RISCATTATI O RICONGIUNTI | art.27**

### ***PERIODI RISCATTATI O RICONGIUNTI***

Ai fini del diritto e dell'entità della pensione, sono computati in funzione della loro collocazione temporale

### ***RICONGIUNZIONE dal 1 gennaio 2013***

- Nessun versamento della riserva matematica.
- Il riconoscimento a montante individuale dei periodi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate agli enti, ad eccezione degli interessi di mora.

### ***RISCATTO dal 1 gennaio 2013***

- L'onere è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda, per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.
- Non può essere inferiore al contributo soggettivo minimo previsto nell'anno della domanda.
- Per riscatti inferiori all'anno, l'onere è proporzionalmente ridotto.
- Il riconoscimento a montante ha effetto dal momento della domanda
- E' possibile riscattare anche i periodi per i quali si è esercitata la deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo.

## ONERE DEL RISCATTO E DELLA RICONGIUNZIONE (R&R)

I periodi riscattati o ricongiunti sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto



## LE MODALITA' di CALCOLO DELLA PENSIONE

### criteri di determinazione delle pensioni

#### Metodo retributivo

*percentuale del reddito pensionabile*

$$P_{\text{RETR}} = k * R_p * a$$

*dove:*

*k = coefficienti di rendimento annuo*

*R<sub>p</sub> = reddito medio pensionabile*

*a = anzianità contributiva*

*vs.*

#### Metodo contributivo

*montante contributivo* individuale per la *speranza di vita all'età del pensionamento*

$$P_{\text{CONTR}} = f(M_c; C_t)$$

*dove:*

*M<sub>c</sub> = montante contributivo individuale: dipende dai contributi versati ogni anno e dal tasso di rivalutazione*

*C<sub>t</sub> = coefficiente di trasformazione: dipende dalla speranza di vita residua attesa al pensionamento*

## PVU -PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA: modalità di calcolo PRO RATA

La **Pensione di Vecchiaia Unificata** è costituita da **2 quote**:

$$P = \text{Quota A} + \text{Quota B}$$

Quota A - retributiva



$$P_R = a \times K \times R$$

per i periodi maturati fino al **31 dicembre 2012**

(per le annualità dal 2009 al 2012, per gli iscritti con redditi e volumi d'affari IVA sotto le soglie è comunque previsto il calcolo contributivo)

Quota B - contributiva

per le anzianità a partire dal 1° **gennaio 2013**



$$P_C = M_C(c,i) \times C_t(e)$$

→ Pensione interamente calcolata con metodo contributivo  
in caso di pensionamento a **70 anni** senza raggiungimento  
dell'anzianità minima

## **COMPUTO DEI PERIODI RISCATTATI O RICONGIUNTI | art.27**

### **Ricongiunzione o riscatti di periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012**

Danno luogo ad incremento dell'anzianità da computare con metodo retributivo, l'onere sarà pari alla relativa riserva matematica  
L'iscritto ha facoltà di optare per il calcolo dell'onere con metodo contributivo (*modifica in vigore dal 1.1.2015 in seguito all'approvazione dei Ministeri Vigilanti del 29.10.2014*)

### **Riscatto periodi anteriori all'entrata in vigore del RGP2012**

In assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti (art. 5 comma 1).

Come si calcola l' Onere per il Riscatto e la Ricongiunzione

## i) Periodi FINO al 31 dicembre 2012 → Metodo Retributivo

### RISCATTO

$(P_2 - P_1) \times$  Coefficiente R&R

dove:

$P_1$  = Pensione teorica senza riscatto  
(Reddito x aliq. di rendimento x anz. senza riscatto)

$P_2$  = Pensione teorica con riscatto  
(Reddito x coeff. di rendimento x anz. con riscatto)

Coefficiente R&R, funzione di età e anzianità

### un esempio:

età alla domanda = 40 anni, maschio  
reddito medio alla domanda = 18.000€  
anzianità alla domanda: 10 anni;  
anzianità da riscattare: 5 anni

$P_1 = 18.000€ \times 2\% \times 10 = 3.600€$

$P_2 = 18.000€ \times 2\% \times 15 = 5.400€$

Coefficiente R&R (40;10+5) = 13,0350

Onere = (5.400 - 3.600) x 13,0350 = 23.463 €

### RICONGIUNZIONE

$(P_2 - P_1) \times$  Coefficiente R&R - Contributo altro Ente

dove:

$P_1$  = Pensione teorica senza ricongiunzione  
(Reddito x coeff. di rendimento x anz. senza ricong.)

$P_2$  = Pensione teorica con ricongiunzione  
(Reddito x coeff. di rendimento x anz. con ricong.)

Coefficiente R&R, funzione di età e anzianità

Contributo altro Ente = contributi versati dal richiedente presso Altro Ente e trasferiti in Inarcassa

### Opzione per il calcolo contributivo

L'iscritto può richiedere lo stesso calcolo dell'onere previsto per i periodi dal 1° gennaio 2013, quindi con il metodo contributivo (art. 5.1.2 del Regolamento R&R)

⇨ Onere = 0 €

Come si calcola l'Onere per il Riscatto e la Ricongiunzione

## ii) Periodi DOPO il 31 dicembre 2012 → Metodo Contributivo

### RISCATTO

$$\text{Onere} = n \cdot a \cdot Y_{t-1}$$

dove:

$n$  = numero di anni da riscattare

$a$  = aliquota contributiva soggettiva

$Y_{t-1}$  = reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda

### RICONGIUNZIONE



### ONERE NULLO

### Art. 5.2 Regolamento R&R

**un esempio:**

anzianità da riscattare: **5 anni**

aliquota soggettiva = **14,5%**

Reddito anno precedente la domanda = **18.000 €**

**Onere riscatto** =  $5 \cdot 14,5\% \cdot 18.000\text{€} = 13.050\text{€}$

«La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente in quanto i contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale»

*Nota: nel caso di reddito inferiore a quello corrispondente al contributo soggettivo minimo (per il 2015: 15.724 euro), l'onere di riscatto è pari al prodotto tra il n° di anni da riscattare e il contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda.*

## **COMPUTO DEI PERIODI RISCATTATI O RICONGIUNTI**

### **ESEMPI**

- 1) Due giovani iscritti ad Inarcassa inoltrano domanda di riscatto,
- 2) Un iscritto cinquantenne inoltra domanda di ricongiunzione ad Inarcassa

#### **❑ RISCATTO CON METODO RETRIBUTIVO**

L'incremento della prestazione è determinato in condizioni di "certezza", i redditi necessari per la determinazione della quota retributiva (ante 2013) sono noti e quindi l'incremento di prestazione sarà legato solamente al tasso di inflazione.

#### **❑ RISCATTO CON METODO CONTRIBUTIVO**

L'incremento della prestazione aggiuntiva dipende dalla dinamica futura del tasso di capitalizzazione: ovviamente tassi più elevati assicureranno importi di pensione più elevati.


### 1° Caso: Ingegnere maschio, matr. xyz172

#### Dati anagrafici

- Età e anno di iscrizione 26 anni, 2008

#### Domanda riscatto

- Età e anno alla domanda 31anni, 2013
- Anzianità contributiva 5 anni e 8 mesi
- di cui ante 2013 4 anni e 9 mesi
- post 2012 11 mesi
- Anzianità da riscattare 5 anni
- Reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda 24.391€



## CALCOLO ONERE RISCATTO

(importi in euro correnti)

### METODO RETRIBUTIVO

**ONERE RISCATTO** =  $(P_2 - P_1) \times \text{Coeff. Riscatto (età; anz.)}$

dove:

$P_1$  = Pensione teorica senza riscatto

$P_2$  = Pensione teorica con riscatto

$P_2 - P_1$  = Incremento teorico della pensione

**Coeff. Riscatto (31;11)** = coefficiente di riscatto

1.659,82

3.300,48

1.640,66

11,4151

**ONERE RISCATTO = 18.728,3**

### METODO CONTRIBUTIVO

**ONERE RISCATTO** =  $n \times a \times Y_{t-1}$

dove:

$n$  = numero di anni da riscattare 5

$a$  = aliquota contributiva soggettiva 14,5%

$Y_{t-1}$  = reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda 24.391

**ONERE RISCATTO = 17.683,5**

per memoria: onere minimo riscatto (2013) =  $5 \times 2.250€ = 11.250€$

**1° Caso: Ingegnere maschio, matr. XYZ172** *(segue)***IMPATTO SULLA PENSIONE**  
*(importi in euro correnti)*  
**METODO RETRIBUTIVO**      **METODO CONTRIBUTIVO**

- **PVU ORDINARIA nel 2052: 70 ANNI di età + 49 di anzianità**  

<b>Incremento annuo della pensione (quota retributiva)</b>	<b>3.337,0</b>	<b>Incremento annuo della pensione (quota contributiva)</b>	<b>3.818,0</b>
--	----------------	---	----------------

legato alla maggiore anzianità su cui si calcola la pensione in quota retributiva
- **PVU ANTICIPATA nel 2045: 63 ANNI di età + 42 di anzianità**  

<b>Incremento pensione</b>	<b>2.359,0</b>	<b>Incremento pensione</b>	<b>2.442,0</b>
----------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Nota: PVU anticipata con abbattimento quota retributiva (art.20 RGP 2012,Tab M)

Nota: coefficienti di trasformazione variabili nel tempo


## 2° Caso: Architetto donna, matr. xyz368

### Dati anagrafici

- Et  e anno di iscrizione 29 anni, 2006

### Domanda riscatto

- Et  e anno alla domanda 37 anni, 2014
- Anzianit  contributiva totale 8 anni e 8 mesi
- di cui ante 2013 6 anni e 9 mesi
- post 2012 1 anno e 11 mesi
- Anzianit  da riscattare 5 anni
- Reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda 7.949 €



## CALCOLO ONERE RISCATTO

(importi in euro correnti)

### METODO RETRIBUTIVO

**ONERE RISCATTO** =  $(P_2 - P_1) \times \text{Coeff. Riscatto (et ; anz.)}$

dove:

$P_1$  = Pensione teorica senza riscatto

$P_2$  = Pensione teorica con riscatto

$P_2 - P_1$  = Incremento teorico della pensione  
**Coeff. RISCATTO** (38;14) = coefficiente di riscatto

**ONERE RISCATTO = 21.981,1**

**ONERE RISCATTO = ONERE MINIMO 11.375,0**

per memoria: onere minimo riscatto (2014) =  $5 \times 2.275 \text{€} = 11.375 \text{€}$

### METODO CONTRIBUTIVO

**ONERE RISCATTO** =  $n \times a \times Y_{t-1}$

dove:

$n$  = numero di anni da riscattare 5

$a$  = aliquota contributiva soggettiva 14,5%

$Y_{t-1}$  = reddito professionale dichiarato nell'anno precedente la domanda 7.949

**Reddito corrispondente al contributo soggettivo minimo** 15.690

**2° Caso: Architetto donna, matr. xyz368** *(segue)***IMPATTO SULLA PENSIONE**  
*(importi in euro correnti)*  
**METODO RETRIBUTIVO**      **METODO CONTRIBUTIVO**

- **PVU ORDINARIA nel 2046: 69 ANNI di età + 45 di anzianità**  

<b>Incremento annuo della pensione (quota retributiva)</b> legato alla maggiore anzianità su cui si calcola la pensione in quota retributiva	<b>2.859,0</b>	<b>Incremento annuo della pensione (quota contributiva)</b> legato alla capitalizzazione del contributo da riscatto	<b>1.878,0</b>
---	----------------	--	----------------
- **PVU ANTICIPATA nel 2040: 63 ANNI di età + 39 di anzianità**  

<b>Incremento annuo della pensione</b>	<b>2.090,7</b>	<b>Incremento annuo della pensione</b>	<b>1.284,0</b>
--	----------------	--	----------------


Nota: PVU anticipata con abbattimento quota retributiva  
(art.20 RGP 2012,Tab M)

Nota: coefficienti di trasformazione variabili nel tempo

### Caso reale: Ingegnere maschio, matr. xyz460

#### Domanda di ricongiunzione

Età e anno alla domanda *51 anni, 2013*  
 Anzianità contributiva in Inarcassa *11 anni e 11 mesi*  
 di cui ante 2013 *11 anni e 6 mesi*  
 post 2012 *5 mesi*  
 Anzianità da ricongiungere da altro Ente *9 anni e 11 mesi*



### CALCOLO ONERE RICONGIUNZIONE (importi in euro correnti)

#### METODO RETRIBUTIVO

ONERE =  $(P_2 - P_1) \times \text{Coeff. (età; anz.)} - \text{Contr. Altro Ente}$   
 dove:

$P_1$  = Pensione teorica senza ricongiunzione 12.687,83  
 $P_2$  = Pensione teorica con ricongiunzione 23.580,89  
 $P_2 - P_1$  = Incremento teorico della pensione 10.893,06  
 Coeff. (51;22) = coeff. di ricongiunzione 15,5039  
 Contr. Altro Ente (contributi trasferiti) 113.147,39

ASSENZA DI ONERE

(art. 5.2 Regolamento R&R)

ONERE RICONGIUNZIONE = 55.737,61

ONERE RICONGIUNZIONE = 0

**Caso reale: Ingegnere maschio, matr. xyz460** *(segue)***IMPATTO SULLA PENSIONE**  
*(importi in euro correnti)*  
**METODO RETRIBUTIVO**      **METODO CONTRIBUTIVO**

- **PVU ORDINARIA nel 2029: 67 ANNI di età + 38 di anzianità**  

<b>Incremento annuo della pensione (quota retributiva)</b> legato alla maggiore anzianità su cui si calcola la pensione in quota retributiva	<b>14.333,0</b>	<b>Incremento annuo della pensione (quota contributiva)</b> legato alla capitalizzazione dei contributi trasferiti	<b>10.889,0</b>
---	-----------------	---	-----------------
  
- **PVU ANTICIPATA nel 2026: 64 ANNI di età + 35 di anzianità**  

<b>Incremento annuo della pensione</b>	<b>12.215,0</b>	<b>Incremento annuo della pensione</b>	<b>9.041,0</b>
--	-----------------	--	----------------

Nota: PVU anticipata con abbattimento quota retributiva  
(art. 20 RGP 2012, Tab M)

Nota: coefficienti di trasformazione variabili nel tempo

## ***RISCATTI E RICONGIUNZIONI***

### ***CALCOLO DELL'ONERE***

Puoi effettuare direttamente la simulazione accedendo ad ***Inarcassa On line***, cliccando sull'opzione simulazione riscatto.

L' applicazione permette di simulare il rendimento e l'onere del riscatto dei periodi ante 01/01/2013 con il «riscatto retributivo» e dei periodi post 31/12/2012.

È in corso l'aggiornamento per la simulazione dei periodi ante 01/01/2013 con la scelta del «riscatto contributivo».

Puoi anche fare richiesta direttamente agli uffici di inarcassa - entra sulla tua posizione IOL, compila on line il form guidato “***riscatti***” o “***ricongiunzione periodi assicurativi***” ed invia

Gli uffici ti faranno avere (sulla tua PEC) l'onere risultante con entrambe le modalità di calcolo “retributivo” e “contributivo”; potrai decidere se quale delle due opzioni accettare. La richiesta non è comunque vincolante.

## Il CUMULO nel sistema previdenziale italiano post Legge di bilancio 2017: confronto con Totalizzazione e Ricongiunzione

	<b>Cumulo*</b> L. 228/2012 + Legge di bilancio 2017	<b>Totalizzazione</b>		<b>Ricongiunzione</b> L. 45/1990
		<b>italiana</b> d.lgs. 42/2006	<b>europea</b> Reg. CEE 1408/71	
<b>Onerosità</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Gratuito</b>	<b>Oneroso</b> (in genere)
<b>Requisiti</b>	Requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate	Pensione di Vecchiaia: età: 65a+ 7m anz. 20a Pensione di Anzianità: anz. 40a+7m	Requisiti di ciascun Paese (ogni Stato accerta il diritto a pensione sommando i periodi contributivi nazionali e esteri)	Requisiti dell'ultima gestione previdenziale
<b>Decorrenza Pensione</b>	No finestre	Finestre: Pen. vecchiaia: 18 mesi Pen. anzianità: 21 mesi	Normativa di ciascun Paese	No finestre
<b>Determinazione della pensione</b>	"le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il <b>trattamento pro quota</b> in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati"		L'Ente previdenziale di ogni Stato determina il <b>trattamento pro quota</b> in rapporto ai contributi accreditati	pensione erogata per intero dall'ultima gestione
<b>Metodo di calcolo</b>	<b>metodo pro rata</b> "secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento"	<b>contributivo</b> tendente al retributivo nelle Casse per anzianità elevate	<b>metodo pro rata</b> regole di calcolo previste dall'Ente previdenziale di ogni Stato	<b>metodo dell'ultima gestione</b> previdenziale

↓

ogni quota di pensione è determinata mediante i criteri di calcolo relativi alla corrispondente quota di anzianità maturata: ad es. *Inps, retributivo per anzianità ante 1996;*  
*Inarcassa, retributivo per anzianità ante 2013.*

\* Inarcassa attende il Ministero per maggiore calcolo. No copertura a carico di Inarcassa

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

L'articolo 1, co. 195 della LEGGE 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo a partire dal **1° gennaio 2017** il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della LEGGE 228/2012 dal 1° gennaio 2013. Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla RICONGIUNZIONE e alla TOTALIZZAZIONE, per valorizzare la **contribuzione mista**, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della **previdenza obbligatoria** frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di **cumulare i periodi assicurativi accreditati** presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di **un'unica pensione** da liquidarsi **secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo** e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

### **Destinatari**

- Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Elettrici, Telefonici eccetera) nonchè anche dagli iscritti alle **casse professionali** (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti, Inarcassa, ecc.).

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

### ***I requisiti***

- Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi **non coincidenti** accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate purchè gli assicurati non risultino **già titolari di un trattamento pensionistico** diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse professionali). Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento **pensionistico autonomo** in una delle casse coinvolte nel cumulo (cfr: Circ Inps 60/2017).

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

### ***I trattamenti erogati tramite il cumulo***

- Dal 1° gennaio 2017 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la **pensione di vecchiaia** che la **pensione anticipata** al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero. Ad esempio il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi ove il lavoratore ha 15 anni di contributi nella gestione separata e 5 nell'AGO ma anche nel caso l'interessato ha 20 anni nell'AGO [assicurazione generale obbligatoria] e 10 nella gestione separata cioè ha già raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo. In entrambi i casi il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei **requisiti anagrafici più elevati** tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

### ***I trattamenti erogati tramite il cumulo***

- il cumulo può essere utilizzato per liquidare una **pensione anticipata** al perfezionamento di **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Si immagini, ad esempio, un assicurato di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal **1° gennaio 2017** questi può sommare tali periodi ( $25+18=43$ ) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata.
- il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità.

## CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

### I trattamenti erogati tramite il cumulo

Cumulo Dei periodi Assicurativi (legge 228/2012)		Prestazioni Conseguibili			
I Lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni in verde possono cumularli <b>gratuitamente</b> al fine di ottenere una prestazione pensionistica indicata a lato (in verde)		Pensione di Vecchiaia <sup>1</sup>			
		Pensione Anticipata <sup>2</sup>			
		Pensione "Quota 100"			
		Assegno Ordinario di Invalidità			
1) La prestazione si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà; 2) La prestazione si consegue solo ed esclusivamente al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) o dei 41 anni di contributi per i cd. lavoratori precoci; 3) Il cumulo è escluso con riferimento alla pensione con "quota 100"		Pensione di Inabilità			
		Pensione Indiretta			
		Pensione Supplementare			
<b>Sistema di Calcolo</b>	Ciascuna Gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.				
<b>Condizioni</b>	Nessuna pensione diretta liquidata a carico delle gestioni interessate nel cumulo.				
<b>Gestioni Interessate</b>					
AGO (FPLD - Gestioni Speciali dei lavoratori Autonomi)	Fondi Sostitutivi dell'AGO (es. ex Elettrici, Ex telefonici, Ex Enpals, Fondo Volo)	Fondi Esclusivi dell'AGO (Cassa Stato, Cps, Cpi, Cpug, Cpdel, FS, Poste)	Gestione Separata Inps	Fondo Clero	Casse Libero Professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996) <sup>3</sup>

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

### **le regole di calcolo**

- L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le **regole di calcolo previste da ciascun ordinamento** e sulla base delle rispettive retribuzioni.
- L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.

## **CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI**

### **le regole di calcolo - segue**

- L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, **tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo** purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo. Si rammenta che a differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) sarà calcolata prendendo **tutti i periodi assicurativi accreditati**, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.

## ***CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI***

### ***La domanda***

- L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a **domanda dell'interessato** (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta **accreditata l'ultima contribuzione**; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate.

## ***CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI***

### ***Impatto sulla stabilità di INARCASSA e decisioni conseguenti***

La legge di Stabilità per il 2017 (art. 1, commi da 195 a 198, legge n. 232/2016) ha potenziato l'istituto del cumulo rispetto alla prima versione vigente dal 2013, introducendo tre novità di rilievo con effetto dal 1° gennaio 2017:

- l'estensione della prestazione pensionistica alla categoria dei **liberi professionisti**;
- la possibilità di cumulare i periodi contributivi sia per accedere alla pensione di vecchiaia sia per accedere alla **pensione anticipata**, senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa;
- la possibilità di accedere al trattamento anche se il lavoratore ha **perfezionato i requisiti minimi** presso una delle gestioni previdenziali coinvolte.

## CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Impatto sulla stabilità di INARCASSA e decisioni conseguenti - segue

Dalla lettura della disposizione (legge n. 228/2012, come modificata dalla legge di stabilità 2017) emerge il seguente quadro di sintesi:

- l'istituto del cumulo costituisce uno **strumento alternativo** rispetto alla totalizzazione ed alla ricongiunzione;
- possono essere cumulati solo i **periodi assicurativi non coincidenti** ai fini della maturazione del diritto a pensione (comma 239). Sono cumulabili (come pure totalizzabili) i contributi versati alla gestione Separata INPS che diversamente non possono formare oggetto di ricongiunzione;
- la facoltà può essere esercitata per la liquidazione delle **pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità e ai superstiti** di assicurato (comma 239).
- la facoltà di cumulo è preclusa ai soggetti già **titolari di pensione diretta** (comma 239);
- la facoltà di cumulo deve avere per oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le varie gestioni. **Non è consentito il cumulo parziale**, in analogia con gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione (comma 243);
- in conformità alla disciplina in materia di totalizzazione (art. 5 D. Lgs. n. 42/2006), l'**onere** dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla quota di propria competenza. Il pagamento della pensione *“è effettuato dall'INPS che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni”* (comma 244);
- ciascuna gestione determina il trattamento **pro-quota** secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento in rapporto ai rispettivi **periodi di iscrizione anche coincidenti** con altri enti (comma 245);
- ai fini della individuazione del **sistema di calcolo** della prestazione in cumulo si tiene conto di tutti **periodi assicurativi non coincidenti** accreditati nelle diverse gestioni (comma 246).



## ***CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI***

***Delibera CND luglio 2017 – mandato al Cda per introdurre cumulo contributivo nel RGP 2012 senza “oneri aggiuntivi”***

Calcolo della quota in cumulo di Inarcassa con il metodo vigente in Inarcassa

Cioè:

- pro rata quando sussistano i requisiti di anzianità contributiva (33 anni e 6 mesi nel 2020);
- contributivo quando l'anzianità contributiva sia inferiore a quella prevista per la PVU dal RGP 2012

***Delibera approvata dai Ministeri Vigilanti***

# INPS

(nota: sistema misto se esiste contribuzione ante 1995)

La pensione di vecchiaia nel sistema Misto				
Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Addetti A mansioni gravose o usuranti*
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-
2018	66 anni e 7 mesi			66 anni e 7 mesi
2019-2020	67 anni			66 anni e 7 mesi
2021-2022	67 anni			66 anni e 7 mesi
2023-2024	67 anni e 3 mesi			66 anni e 10 mesi
2025-2026	67 anni e 6 mesi			67 anni e 1 mese
2027-2028	67 anni e 9 mesi			67 anni e 4 mesi
2029-2030	68 anni			67 anni e 7 mesi
2031-2032	68 anni e 1 mese			67 anni e 8 mesi
2033-2034	68 anni e 3 mesi			67 anni e 10 mesi
2035-2036	68 anni e 5 mesi			68 anni
2037-2038	68 anni e 7 mesi			68 anni e 2 mesi
2039-2040	68 anni e 9 mesi			68 anni e 4 mesi
2041-2042	68 anni e 11 mesi			68 anni e 6 mesi
2043-2044	69 anni e 1 mese			68 anni e 8 mesi
2045-2046	69 anni e 3 mesi			68 anni e 10 mesi
2047-2048	69 anni e 5 mesi			69 anni
2049-2050	69 anni e 7 mesi			69 anni e 2 mesi

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesto il contestuale perfezionamento di 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (15 anni per i destinatari delle DeroGhe Amato ai sensi della Circ. Inps 16/2013). Gli adeguamenti successivi al 2020 sono stimati in base allo scenario demografico istat 2017

**PensioniOggi.it**

\* Si tratta dei lavoratori e lavoratrici con: **1)** almeno 30 anni di contributi e; **2)** hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni), e; **3)** non risultano titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento.

# INPS

(nota: sistema misto se esiste contribuzione ante 1995)

La pensione di vecchiaia nel sistema Contributivo					
Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome	Addetti A mansioni gravose o usuranti**	Lavoratori e Lavoratrici
<b>Requisito Contributivo</b>	Con almeno 20 anni di contributi ed un importo dell'assegno non inferiore a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale				Con almeno 5 anni di contributi "effettivi"*
<b>2012</b>	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi	-	70 anni
<b>2013</b>	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	-	70 anni e 3 mesi
<b>2014-2015</b>	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	-	70 anni e 3 mesi
<b>2016-2017</b>	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	-	70 anni e 7 mesi
<b>2018</b>	66 anni e 7 mesi			66 anni e 7 mesi	70 anni e 7 mesi
<b>2019-2020</b>	67 anni			66 anni e 7 mesi	71 anni
<b>2021-2022</b>	67 anni			66 anni e 7 mesi	71 anni
<b>2023-2024</b>	67 anni e 3 mesi			66 anni e 10 mesi	71 anni e 3 mesi
<b>2025-2026</b>	67 anni e 6 mesi			67 anni e 1 mese	71 anni e 6 mesi
<b>2027-2028</b>	67 anni e 9 mesi			67 anni e 4 mesi	71 anni e 9 mesi
<b>2029-2030</b>	68 anni			67 anni e 7 mesi	72 anni
<b>2031-2032</b>	68 anni e 1 mese			67 anni e 8 mesi	72 anni e 1 mese
<b>2033-2034</b>	68 anni e 3 mesi			67 anni e 10 mesi	72 anni e 3 mesi
<b>2035-2036</b>	68 anni e 5 mesi			68 anni	72 anni e 5 mesi
<b>2037-2038</b>	68 anni e 7 mesi			68 anni e 2 mesi	72 anni e 7 mesi
<b>2039-2040</b>	68 anni e 9 mesi			68 anni e 4 mesi	72 anni e 9 mesi
<b>2041-2042</b>	68 anni e 11 mesi			68 anni e 6 mesi	72 anni e 11 mesi
<b>2043-2044</b>	69 anni e 1 mese			68 anni e 8 mesi	73 anni e 1 mese
<b>2045-2046</b>	69 anni e 3 mesi			68 anni e 10 mesi	73 anni e 3 mesi
<b>2047-2048</b>	69 anni e 5 mesi			69 anni	73 anni e 5 mesi
<b>2049-2050</b>	69 anni e 7 mesi			69 anni e 2 mesi	73 anni e 7 mesi
* Per contribuzione effettiva si intende quella derivante da lavoro, da riscatto o da versamenti volontari con esclusione della contribuzione figurativa. Gli adeguamenti successivi al 2020 sono stimati sulla base dello scenario demografico Istat 2017					
<b>PensioniOggi.it</b>					
** Si tratta dei lavoratori e lavoratrici con: <b>1)</b> almeno 30 anni di contributi e; <b>2)</b> hanno svolto una delle 15 attività cd. gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni), e; <b>3)</b> non risultano titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento.					

I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel Sistema Misto					
Anni	Requisito Generale (le donne un anno in meno)	Finestra Mobile	Lavoratori Precoci in Specifiche Condizioni Meritevoli di Tutela (Uomini e Donne) *	Finestra Mobile	
I requisiti esposti sono validi per tutti i lavoratori assicurati presso l'Inps (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi)					
2012	42 A e 1 M (pari a 2188 settimane)	Assente	-	-	
2013	42 A e 5 M (pari a 2205 settimane)		-	-	
2014	42 A e 6 M (pari a 2210 settimane)		-	-	
2015			-	-	
2016			-	-	
2017	42 A e 10 M (pari a 2227 settimane)		Assente	41 anni (pari a 2132 settimane) <sup>2</sup>	assente
2018					
2019	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	dal 1° gennaio 2019: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti*	41 anni (pari a 2132 settimane)	dal 1° gennaio 2019: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti	
2020	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)				
2021-2022					
2023-2024					
2025-2026			41 anni e 3 mesi		
2027-2028	43 anni e 1 mese		41 anni e 6 mesi		
2029-2030	43 anni e 4 mesi		41 anni e 7 mesi		
2031-2032	43 anni e 5 mesi		41 anni e 9 mesi		
2033-2034	43 anni e 7 mesi		41 anni e 11 mesi		
2035-2036	43 anni e 9 mesi		42 anni e 1 mese		
2037-2038	43 anni e 11 mesi		42 anni e 3 mese		
2039-2040	44 anni e 1 mese		42 anni e 5 mesi		
2041-2042	44 anni e 3 mesi		42 anni e 7 mesi		
2043-2044	44 anni e 5 mesi		42 anni e 9 mesi		
2045-2046	44 anni e 7 mesi		42 anni e 11 mesi		
2047-2048	44 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese			
2049-2050	44 anni e 11 mesi				

**PensioniOggi.it**

Gli adeguamenti a partire dal 2021 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2017 (gli adeguamenti definitivi potrebbero risultare inferiori a quelli esposti). 1) Per le donne i requisiti esposti sono inferiori di un anno; 2) a partire dal 1° maggio 2017; \* Per chi ha maturato i requisiti entro il 29 Gennaio 2019 la decorrenza è il 1° Aprile 2019 (DL 4/2019)


# INPS

(nota: sistema misto se esiste contribuzione ante 1995)

<b>I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel sistema Contributivo</b>			
<b>Anni</b>	<b>Requisito Generale (per le donne un anno in meno)</b>	<b>Finestra mobile</b>	<b>Oppure (sia uomini che donne)**</b>
<b>I requisiti esposti sono validi per tutti i lavoratori assicurati presso l'Inps (dipendenti, anche del pubblico impiego, autonomi)</b>			
<b>2012</b>	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	assente	<b>63 anni</b>
<b>2013</b>	42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)		<b>63 anni e 3 mesi</b>
<b>2014</b>	42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)		
<b>2015</b>			
<b>2016</b>	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)		<b>63 anni e 7 mesi</b>
<b>2017</b>			
<b>2018</b>			
<b>2019</b>	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	dal 1° gennaio 2019: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti*	<b>64 anni</b>
<b>2020</b>			<b>64 anni</b>
<b>2021-2022</b>			64 anni e 3 mesi
<b>2023-2024</b>			64 anni e 6 mesi
<b>2025-2026</b>			64 anni e 9 mesi
<b>2027-2028</b>			<b>65 anni</b>
<b>2029-2030</b>			<b>65 anni e 1 mese</b>
<b>2031-2032</b>			<b>65 anni e 3 mesi</b>
<b>2033-2034</b>			<b>65 anni e 5 mesi</b>
<b>2035-2036</b>			<b>65 anni e 7 mesi</b>
<b>2037-2038</b>	<b>65 anni e 9 mesi</b>		
<b>2039-2040</b>	<b>65 anni e 11 mesi</b>		
<b>2041-2042</b>	<b>66 anni e 1 mese</b>		
<b>2043-2044</b>	<b>66 anni e 3 mesi</b>		
<b>2045-2046</b>	<b>66 anni e 5 mesi</b>		
<b>2047-2048</b>	<b>66 anni e 7 mesi</b>		
<b>2049-2050</b>	<b>66 anni e 9 mesi</b>		

## PensioniOggi.it

Gli adeguamenti a partire dal 2021 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2017; \* Per chi ha maturato i requisiti entro il 29 Gennaio 2019 la decorrenza è il 1° Aprile 2019 (DL 4/2019); \*\* A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi (cioè con esclusione della contribuzione figurativa) e l'importo dell'assegno risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale.



Riscatto, ricongiunzione, totalizzazione e cumulo


....RIASSUMENDO

## 1. - Istituti previdenziali per ricostruire la carriera

A) Periodi contributivi fino al 2013




B) Periodi contributivi post 2013




## 2. – Ricongiunzione e sistema di calcolo della pensione

A1) - Ricongiunzione/Riscatto retributivo e requisiti minimi soddisfatti: => PRO-RATA




## 2. – Ricongiunzione e sistema di calcolo della pensione

A2) Ricongiunzione/Riscatto contributivi e requisiti minimi soddisfatti ==> PRO-RATA



## 2. – Ricongiunzione e sistema di calcolo della pensione

A3) - Ricongiunzione/Riscatto e requisiti minimi NON soddisfatti: **NO CONTRIBUTIVO**



### 3. - Cumulo e sistema di calcolo della pensione

81) - Professionista con requisiti minimi soddisfatti: ex-PRO-RATA




Iscrizione Inarcassa opta per cumulo




Quota retributiva  
Quota contributiva

### 3. – Cumulo e sistema di calcolo della pensione

B1) - Professionista con requisiti minimi/NOM soddisfatti: → CONTRIBUTIVO





**Come leggere il prospetto inviato da inarcassa in seguito alla nostra domanda di ricongiunzione**

**Oggetto: prospetto di ricongiunzione dei periodi assicurativi costituiti presso altra gestione previdenziale (Legge 05-03-1990, n. 45) - domanda del 10-02-2015.**

Gentile Ingegnere,

in riferimento alla richiesta in oggetto trasmettiamo i prospetti indicativi del rendimento teorico e dell'onere (che nel Suo caso è pari a zero), l'ammontare dei contributi versati nelle gestioni previdenziali presso cui è stato iscritto, comprensivo degli interessi maturati alla data della domanda, nonché il modulo di accettazione.

Ai sensi del Regolamento Fiscanti e Ricongiunzioni Le ricordiamo che ha la possibilità di scegliere anche per i periodi anteriori al 2013 il metodo contributivo in alternativa alla ricongiunzione retributiva, in tal caso l'anzianità ricongiunta sarà imputata ai fini previdenziali interamente sulla quota contributiva di pensione.

- PROSPETTO ALLEGATO A) - applicazione metodo retributivo ai periodi di ricongiunzione fino al 31.12.2012 e metodo contributivo ai periodi di ricongiunzione successivi all'1.1.2013
- PROSPETTO ALLEGATO B) - applicazione metodo contributivo anche ai periodi anteriori al 2013.

**Le precisiamo che i parametri di calcolo di questi prospetti sono attestati alla data della Sua domanda di ricongiunzione e il reale rendimento pensionistico, che potrà essere determinato soltanto al momento dell'effettivo pensionamento, potrebbe quindi essere diverso soprattutto se il pensionamento avverrà dopo molti anni o in presenza di redditi inferiori ai valori minimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) nella sezione dedicata alla ricongiunzione.**

La invitiamo ad inviare, entro 60 giorni dalla ricezione della presente, l'accettazione o meno della proposta compilando l'allegato indicando la tipologia di calcolo. In caso di conferma procederemo all'istruttoria con notifica del provvedimento definitivo di ricongiunzione. Il provvedimento riguarderà la totalità dei periodi assicurativi costituiti presso le altre gestioni previdenziali in quanto non è possibile richiedere la ricongiunzione parziale.

**Per la sola ricongiunzione retributiva (periodi fino al 31/12/2012) Le precisiamo che:**

- l'anzianità di ricongiunzione dei periodi fino al 31/12/2012 si perfeziona con l'accettazione in caso di ricongiunzione ad essere zero;
- l'anzianità di ricongiunzione dei periodi successivi al 31/12/2012 si perfeziona con l'effettivo trasferimento del montante contributivo da parte dell'altro ente.

**Per la sola ricongiunzione contributiva le precisiamo che:**

Via Sabazia, 239 - 00199 Roma - tel. 06.532741 - fax 06.53274211 - PEC: protocollo@pec.inarcassa.org  
C. F. 80122170184 - per informazioni: tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it

- è gratuita e si perfeziona con l'accettazione della proposta;
- comporta il calcolo contributivo del trattamento previdenziale, anche per periodi antecedenti all'01/01/2013;
- ai fini previdenziali si perfeziona con l'effettivo trasferimento del montante contributivo, maggiorato degli interessi, da parte dell'altro ente previdenziale. Di conseguenza, nei casi in cui la ricongiunzione è necessaria alla maturazione del diritto a pensione, il trattamento pensionistico potrà essere liquidato solo successivamente all'avvenuto trasferimento del montante contributivo. Nei casi in cui, invece, l'anzianità Inarcassa sia sufficiente a maturare il diritto a pensione, si procederà all'immediata liquidazione del trattamento previdenziale con successivo ricalcolo dopo l'effettivo trasferimento del montante contributivo;
- i contributi trasferiti dagli altri enti sono capitalizzati ad un tasso di interesse del 4,5% annuo.

Per chiarimenti contattate il Call Center Inarcassa 02.91.97.97.00 - dal lunedì al venerdì - dalle ore 9 alle ore 20, oppure inviate una mail attraverso "Inarcassa Risponde" sul nostro sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  
(Fabrizio Fiore)

Fabrizio Fiore

In allegato:

- Prospetto di Riepilogo
- Allegato A) Prospetto indicativo
- Allegato B) Prospetto indicativo
- Modulo accettazione

#### NOTA BENE:

La totalizzazione e la ricongiunzione sono istituti diversi e alternativi. Con la ricongiunzione si opera il trasferimento materiale della contribuzione da uno o più enti previdenziali verso Inarcassa. Con la totalizzazione invece ogni ente rimane titolare della propria contribuzione, che non viene trasferita. L'accettazione della domanda di ricongiunzione rende non più effettuabile la totalizzazione.

Per le domande di ricongiunzione presentate dopo il 03-03-2006, (data di entrata in vigore del decreto 42/2006) la totalizzazione viene preclusa al momento in cui l'interessato accetta la proposta di ricongiunzione. L'accettazione è determinata dal pagamento delle prime tre rate o dell'onere totale oppure dall'accettazione espressa nei casi in cui non sia necessario alcun versamento poiché ciò rende la ricongiunzione irrinunciabile (art. 4, comma 3, L. 45/90).

**PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLA RICONGIUNZIONE**  
(elaborazione del 27-04-2016)

Dott. Ing.

Nato il 29-06-1962

Matricola n.:

Data Domanda: 10-02-2015

Età alla Data Domanda (anni - mesi): 52 - 7.

	Anni	Giorni
Anzianità Inarcassa alla domanda	8	145
Anzianità utile a ricongiunzione	16	283
	di cui:	
	Ante 01-01-2013	283
	Post 31-12-2012	0
<b>ANZIANITA' ricongiunzione)</b>	<b>COMPLESSIVA (dopo)</b>	<b>63</b>

**PROSPETTO ALLEGATO A (retributivo fino al 2012 - contributivo dal 2013)**

RENDIMENTO TEORICO ANNUO LORDO DELLA RICONGIUNZIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA(*)	->	16.013,49
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE	->	0,00

I rendimenti indicati indicano di quanto aumenterebbe la tua pensione con la ricongiunzione

**PROSPETTO ALLEGATO B (metodo contributivo)**

RENDIMENTO TEORICO ANNUO LORDO DELLA RICONGIUNZIONE ALLA DATA DELLA DOMANDA(*)	->	12.801,03
ONERE DELLA RICONGIUNZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE	->	0,00

(\*) **NOTA BENE.** Il risultato di tale simulazione non ha valore certificativo, né tanto meno può generare nei confronti di Inarcassa diritti o aspettative giuridiche, con particolare riferimento all'importo della pensione futura. I parametri di calcolo sono infatti attestati alla data di domanda di ricongiunzione (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di

**ALLEGATO A**  
**PROSPETTO INDICATIVO**  
**Retributivo fino al 2012 - Contributivo dal 2013**  
**(elaborazione del 27-04-2016)**

**SEZIONE RELATIVA AI PERIODI RICONGIUNTI ANTE 01-01-2013**

**Rendimento teorico annuo lordo pensionistico della ricongiunzione alla data della domanda (RP)**      ->      **16.013,49**

**NOTA BENE.** Il risultato di tale simulazione non ha valore certificativo, né tanto meno può generare nei confronti di Inarcassa diritti o aspettative giuridiche, con particolare riferimento all'importo della pensione futura. I parametri di calcolo sono infatti attestati alla data di domanda di ricongiunzione (media dei redditi, montante contributivo, coefficiente di trasformazione) e il reale aumento pensionistico sarà calcolato solo al momento del raggiungimento dell'effettivo pensionamento. I valori esposti hanno esclusivamente lo scopo di determinare la riserva matematica utile ai fini del calcolo dell'onere di ricongiunzione.

**Calcolo della riserva matematica (\*)**

- Et� del richiedente alla domanda	53	
- Anzianit� comprensiva dei periodi ricongiunti	25	
- Quota (Et� + Anzianit�)	78	
- Coefficiente tabellare (C)		15,6940 (Tabella A)
- <b>Riserva Matematica = (RP x C)</b> ( 16.013,49 x 15,6940)		251.316,00
- <b>Ammontare contributi versati con interessi maturati alla data della domanda per periodi ante 01-01-2013</b>		294.547,40
- <b>Onere di ricongiunzione per periodi ante 01-01-2013</b>		0,00



**ALLEGATO B**  
**PROSPETTO INDICATIVO**  
Metodo contributivo  
(elaborazione del 27-04-2016)

Identificativo: 34565033.1-4378021

Utilizzato il coefficiente di trasformazione più prossimo, cioè quello per i 57 anni

Rendimento teorico annuo lordo pensionistico della ricongiunzione alla data della domanda (RP)	->	12.801,03
Annuntare contributi versati con interessi maturati alla data della domanda	->	294.547,40
<b>ONERE DELLA RICONGIUNZIONE</b>	->	<b>0,00</b>

## LAVORO ALL'ESTERO:

### Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

**Ho lavorato per un periodo all'estero. Come posso utilizzare i contributi versati in tale Paese?**

**Posso trasferirli in Inarcassa?**

## LAVORO ALL'ESTERO:

### Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

La Legge 45/90, che regola l'applicazione della RICONGIUNZIONE dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, opera esclusivamente sul territorio italiano.

Per i contributi previdenziali versati all'estero, devo verificare l'esistenza di una convenzione tra l'INPS e la Gestione previdenziale estera nella quale avviene o è avvenuta la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS ed Inarcassa.

## LAVORO ALL'ESTERO:

### Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

Se ho una posizione INPS, devo verificare presso tale Istituto se normativamente c'è la possibilità di potervi trasferire la posizione previdenziale riferita al periodo di lavoro effettuato Paese Estero.

## LAVORO ALL'ESTERO:

### Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

In caso di riscontro affermativo da parte di INPS ed espletato l'effettivo trasferimento, potrò presentare la domanda di ricongiunzione ad Inarcassa.

Nel caso di caso di riscontro negativo da parte di INPS, potrò utilizzare ai fini pensionistici i contributi maturati all'estero utilizzando il trattamento della TOTALIZZAZIONE ESTERA.

Nel caso in cui i periodi di lavoro dipendente all'estero non diano origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. [Questo il link del sito <http://www.inarcassa.it/site/home/prestazioni/riscatti.html> ].

## LAVORO ALL'ESTERO:

### Ricongiunzione, Riscatto o Totalizzazione estera

In caso di riscontro affermativo da parte di INPS ed espletato l'effettivo trasferimento, potrò presentare la domanda di ricongiunzione ad Inarcassa.

Nel caso di caso di riscontro negativo da parte di INPS, potrò utilizzare ai fini pensionistici i contributi maturati all'estero utilizzando il trattamento della TOTALIZZAZIONE ESTERA.

Nel caso in cui i periodi di lavoro dipendente all'estero non diano origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. [Questo il link del sito <http://www.inarcassa.it/site/home/prestazioni/riscatti.html> ].